

TI_GERICHTE 52.1998.86 vom 28. April 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.86

FR: TI_GERICHTE 52.1998.86 du 28 avril 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1998.86 del 28 aprile 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito. 2. 2.1. Giusta l'art. 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo previo il rilascio di una licenza edilizia (cpv. 1). La licenza è in particolare necessaria per la costruzione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (cpv. 2). Non è invece necessaria per gli interventi elencati al cpv. 3 della citata disposizione. Non è segnatamente necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (lett. b). 2.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostiene di aver eseguito soltanto dei lavori di manutenzione di un sentiero esistente. La licenza edilizia non sarebbe quindi necessaria. L'eccezione è priva di fondamento. Il sopralluogo esperito ha in effetti chiaramente dimostrato che i lavori eseguiti dall'insorgente non sono per nulla riconducibili ad un semplice intervento di manutenzione di un'opera preesistente. Lastricare un sentierino in terra battuta con pietre disposte in modo da formare una vera e propria massicciata lunga oltre dieci metri e larga più di uno configura senz'ombra di dubbio un intervento edilizio di natura strutturale che va ben oltre il semplice lavoro di manutenzione. 3. Prima di eventualmente esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiedere il rilascio di un permesso in sanatoria è opportuno verificare se l'opera in contestazione possa di principio conseguire una licenza edilizia a posteriori. 3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Eccezioni a tale principio, all'interno delle zone edificabili sono regolate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece disciplinate dall'art. 24 LPT. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione della zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b); presupposti, questi, che devono essere soddisfatti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24, N. 11 seg.; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171). Il diritto cantonale, soggiunge l'art. 24 cpv. 2 LPT, può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. In quest'ottica, l'art. 75 LALPT dispone che la trasformazione parziale, da

attuare una volta tanto, può essere eccezionalmente autorizzata, se indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. 3.2. Il manufatto in contestazione è situato fuori della zona edificabile di _____, in una zona priva di destinazione specifica. In questa zona, stando all'art. 17 NAPR, gli interventi edilizi possono essere autorizzati solo se adempiono i presupposti dell'art. 24 LPT. Con questa disposizione la zona in oggetto viene di principio sottratta a qualsiasi attività edilizia. Edifici e impianti possono essere autorizzati solo in base al regime d'eccezione dell'art. 24 LPT. Opere rispondenti al principio della conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) non sono in effetti nemmeno ipotizzabili, poiché il PR prescinde dall'assegnare una specifica funzione a questo comparto territoriale, limitandosi a dichiarare applicabile l'ordinamento dell'art. 24 LPT. Ferma questa premessa, resta da verificare se l'opera qui in esame risponda al requisito dell'ubicazione vincolata e se non vi si oppongano interessi preponderanti. Orbene, dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT si deve negare che il tratto di strada realizzato abusivamente dal ricorrente possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale. L'opera, destinata a servire un fondo utilizzato per l'allevamento di alcuni asini nani, non esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile. Le modalità di sfruttamento del fondo non sono sicuramente tali da richiedere un collegamento veicolare con la strada che porta alla casa di vacanza del ricorrente. L'incerta attività agricola da questi esercitata sul suo fondo non permette di configurare la strada realizzata abusivamente alla stregua di un'opera ad ubicazione vincolata. La discutibile autorizzazione rilasciata dal Dipartimento del territorio per la stalla-deposito non giustifica una diversa conclusione. Nemmeno l'insorgente adduce argomenti che potrebbero suffragarla. L'interesse del patriato alla conservazione inalterata del terreno sul quale è stata l'opera abusiva prevale d'altra parte chiaramente su quello dell'insorgente. Il rilascio di un permesso in sanatoria non entra quindi in considerazione nemmeno dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. Né sono infine date le premesse per autorizzare l'opera in contestazione sulla base degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. L'intervento non può in effetti essere assimilato ad una trasformazione parziale di una costruzione preesistente, necessaria per la continuazione della sua utilizzazione attuale. Semmai vi è stata una traccia di sentiero, l'opera realizzata abusivamente dal ricorrente non può in nessun caso essere considerata alla stregua di una modifica parziale di un'opera edilizia preesistente, insuscettibile di alterarne in modo apprezzabile l'identità. Tanto meno si tratta di una trasformazione indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono si deve quindi concludere che l'accesso realizzato abusivamente dal ricorrente non può comunque essere posto al beneficio di un permesso in sanatoria. Non occorre pertanto esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiederlo senza il consenso del patriato, proprietario del terreno. Anche se lo fosse, non potrebbe comunque ottenerlo. Ritenuto che la stringata motivazione del giudizio censurato non ha per nulla impedito all'insorgente di esercitare i suoi diritti di difesa davanti all'autorità di ricorso, da questo profilo l'impugnativa va senz'altro disattesa. 4. 4.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Da un ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto può prescindere soltanto nella misura in cui la violazione materiale sia minima e senza importanza per l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 N. 1 seg.). 4.2. Nell'evenienza concreta, la strada realizzata dal ricorrente si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili. Il contrasto è grave ed evidente. La violazione

materiale posta in essere dall'insorgente non è priva di rilevanza dal profilo dell'interesse pubblico. Essa è inoltre particolarmente significativa per il patriziato, proprietario del fondo, che per primo ha sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto. L'ordine di ripristino censurato, emanato sulla scorta del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, regge quindi alle critiche del ricorrente. 5. In esito alle considerazioni che precedono il giudizio governativo, immune da violazioni del diritto, va quindi confermato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 22 ter Cost; 1, 3, 22 e 24 LPT; 1, 2, 4, 21 e 43 LE; 5 e 47 RLE; 1, 5 e 6 LOP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al Patriziato di _____ a titolo di ripetibili. 3. Nella misura in cui si fonda sull'art. 24 LPT, contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.